SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 maggio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 68

MINISTERO DELLA SANITÀ

Provvedimenti concernenti autorizzazioni e modificazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano.

00A4494

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 2000, n. **109.**

Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 86, primo comma, della Costituzione;

Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprenderà all'estero a decorrere dal 9 maggio 2000;

Decreta:

Art. 1.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell'articolo 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Senato a decorrere dal 9 maggio 2000 e fino al rientro del Capo dello Stato nel territorio nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

00G0154

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 13 aprile 2000.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 15 aprile 2000 e scadenza 15 aprile 2003, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 aprile 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 28.639 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,75% con godimento 15 aprile 2000 e scadenza 15 aprile 2003, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,75% con godi-

mento 15 aprile 2000 e scadenza 15 aprile 2003, fino all'importo massimo di 3.000 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,75%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 aprile 2003, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, così come determinato al comma precedente, per il tasso di conversione irrevocabile lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire piu vicine.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998. n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c),* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabi-

limento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16.

Le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,25%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 14 aprile 2000, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al prezzo di «esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 17 aprile 2000.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operaton assegnatari il 18 aprile 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per tre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il 18 aprile 2000 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore in lire

italiane del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, unitamente al rateo di interesse del 4,75% annuo lordo, dovuto allo Stato, per tre giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

In applicazione dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 5.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2000

Il Ministro: AMATO

00A4687

DECRETO 13 aprile 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° gennaio 2000 e scadenza 1° luglio 2005, quindicesima e sedicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526 in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 aprile 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 28.639 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 29 dicembre 1999, 10 e 26 gennaio, 10 e 23 febbraio, 10 e 29 marzo 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° gennaio 2000 e scadenza 1° luglio 2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, dispone l'emissione di una quindicesima tranches dei predetti buoni del tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1º gennaio 2000 e scadenza 1º luglio 2005, fino all'importo massimo di nominali 1.250 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 29 dicembre 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 29 dicembre 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 29 dicembre 1999, entro le ore 13 del giorno 14 aprile 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 29 dicembre 1999. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della sedicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quindicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 29 dicembre 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 17 aprile 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 aprile 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centotto giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira-euro di lire 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 aprile 2000.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2000

Il Ministro: AMATO

00A4688

DECRETO 13 aprile 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2031, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 aprile 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 28.639 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 2000, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2031;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2031, fino all'importo massimo di nominali 2.250 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 marzo 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 marzo 2000.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 10 marzo 2000, entro le ore 13 del giorno 14 aprile 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 10 marzo 2000. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del dieci per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 marzo 2000, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 17 aprile 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 aprile 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centosessantanove giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 aprile 2000.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000, faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2031, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2000

Il Ministro: AMATO

00A4689

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 marzo 2000.

Elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 118, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VALUTAZIONE ED IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITÀ MEDICINALI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale del 29 luglio 1997 con il quale è stata affidata al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'ufficio IV - Valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in particolare l'art. 11, il quale prevede che le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali abbiano durata quinquennale e che al rinnovo delle stesse si proceda dietro esplicita domanda delle società interessate;

Considerato che alcune società non hanno presentato domanda di rinnovo per le specialità di cui all'allegato I;

Considerato altresì che alcune società non hanno chiesto, all'interno della specialità medicinale, il rinnovo delle confezioni di cui all'allegato II;

Considerato che il mancato rinnovo, disciplinato dal comma 4 del citato art. 11, comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione alla scadenza del quinquennio;

Decreta:

Per le considerazioni di cui in premessa, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali riportati nell'allegato I e delle confezioni relative alle specialità medicinali elencate nell'allegato II, che sono parte integrante del presente decreto non sono rinnovate.

I lotti delle confezioni dei medicinali di cui trattasi, prodotti anteriormente al presente decreto, non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal novantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2000

Il dirigente: GUALANO

ALLEGATO I

MANCATI RINNOVI

ELENCO REVOCHE SPECIALITA'

DITTA ***AZUPHARMA GMBH***

SPECIALITA'	CONFEZIONE	AIC
BLOCOTENOL	30 COMPRESSE 100 MG	028798015

DITTA ***BAYER S.P.A.***

SPECIALITA'	CONFEZIONE	AIC
ESAFER	10 FLACONCINI 1200 MG	028704017
ESAFER	10 BUSTINE 1200 MG	028704029
ESAFER	10 COMPRESSE 1200 MG	028704031

DITTA ***BIOTEKFARMA BKF S.R.L.***

SPECIALITA'	CONFEZIONE	AIC
CARNIBIOS	10 FLACONI ORALI MONODOSE 1 G	028605018
CARNIBIOS	10 FLACONI ORALI MONODOSE 2 G	028605020

DITTA ***BRACCO S.P.A.***

SPECIALITA'	CONFEZIONE	AIC
BARIO SOLFATO	1 BUSTA MONODOSE 100 G	028555011
BARIO SOLFATO	SACCHETTO 10 KG POLVERE	028555023

DITTA ***DOTT. FORMENTI S.P.A.***

SPECIALITA'	CONFEZIONE	AIC
CANAPIL	30 CAPSULE 12,5 MG	028343010
CANAPIL	20 CAPSULE 25 MG	028343022

DITTA ***EURAND INTERNATIONAL S.P.A.***

SPECIALITA'	CONFEZIONE	AIC
LENTOPRESS	20 COMPRESSE DIVISIBILI 5,5 MG	026652014

DITTA ***I.BIR.N. - ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L.***

SPECIALITA'	CONFEZIONE	AIC
PROSER	30 CAPSULE GELATINA MOLLE	027144017

DITTA ***JANSSEN CILAG S.P.A.***

SPECIALITA'	CONFEZIONE	AIC
UBIDECARENONE CILAG	14 CAPSULE 50 MG	028733018
UBIDECARENONE CILAG	10 FLACONCINI ORALI 50 MG	028733020

DITTA ***KBR KROTON BIOLOGIC RESEARCHES S.R.L.***

SPECIALITA'	CONFEZIONE	AIC
UBION	10 FLACONCINI ORALI	027490010
UBION	14 CAPSULE	027490022

DITTA ***LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A.***

SPECIALITA'	CONFEZIONE	AIC
MARSIL	30 CONFETTI 200 MG	027054030
MARSIL	30 BUSTINE 200 MG	027054042

DITTA ***LAB.FARM.DOTT. MEDICI S.R.L.***

SPECIALITA'	CONFEZIONE	AIC
CROMOSAN	20 CAPSULE 100 MG	029035019
CROMOSAN	12 BUSTINE OS 250 MG	029035021

DITTA *LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.*

SPECIALITA'	CONFEZIONE	AIC
DIECOR	10 FLACONCINI 50 MG	028459016
DIECOR	14 CAPSULE 50 MG	028459028
PANTETINA CT	30 CAPSULE 300 MG	027623014
CITICALCIN	"50" 5 FIALE 1ML DA 50UI	028147041
CITICALCIN	"100" 5 FIALE 100 UI 1ML	028147054

DITTA *PRODOTTI FORMENTI S.R.L.*

SPECIALITA'	CONFEZIONE	AIC
GLUMAL	30 BUSTINE GRANULARE 700 MG	026881019
PINDAC	30 CAPSULE 12,5 MG	028342018
PINDAC	20 CAPSULE 25 MG	028342020

DITTA *RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.*

SPECIALITA'	CONFEZIONE	AIC
SYNAREL	*SOLUZ ENDONAS 2 MG/ML FLAC 10 ML*	*028011017*

DITTA *TEOFARMA S.R.L.*

SPECIALITA'	CONFEZIONE	AIC
TEOCOR	14 CAPSULE 50 MG	028647016
TEOCOR	10 FLACONCINI 50 MG	028647028

DITTA *VEDIM PHARMA S.R.L.*

SPECIALITA'	CONFEZIONE	AIC
SIF XZ 4	40 CAPSULE 10 MG	025818016
SIF XZ 4	14 CAPSULE 50 MG	025818028
SIF XZ 4	10 FLACONCINI MONODOSE 50 MG	025818042

ALLEGATO II

MANCATI RINNOVI

ELENCO REVOCHE CONFEZIONI

DITTA ***I.BIR.N. - ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L.***

SPECIALITA'	CONFEZIONE	AIC
AVIX	25 COMPRESSE 400 MG	028619017

DITTA ***MAX FARMA SRL***

SPECIALITA'	CONFEZIONE	AIC
BENVENT	SCIROPPO 100 ML	028576027
PROLEV LA	28 CAPSULE 12 MG	028577029

DITTA ***VECCHI & C PIAM S.A.P.A.***

SPECIALITA'	CONFEZIONE	AIC
REMOV	10 SUPPOSTE 200 MG	028799043

00A4683

DECRETO 22 marzo 2000.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Be Total».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VALUTAZIONE ED IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITÀ MEDICINALI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 2, 8, 9 e 12;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1997 con il quale è stata conferita al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'ufficio IV - Valutazione ed immissioni in commercio di specialità medicinali;

Visti i decreti ministeriali con i quali è stata registrata a nome della società Carlo Erba OTC S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch, n. 12 - cod. fisc. 08572280157, la specialità medicinale «Be Total» nelle forme e confezioni: «100 g sciroppo» 1 flacone; «200 g sciroppo», 1 flacone; «compresse rivestite tipo forte», 20 compresse; «compresse rivestite tipo normale», 20 compresse; «soluzione iniettabile», 5 fiale 2 ml uso intramuscolare;

Considerato che ad alcune confezioni della suddetta specialità è stata riconosciuta la qualifica di «prodotto da banco (OTC)»;

Vista la domanda presentata in data 15 settembre 1999, con la quale la succitata società Carlo Erba OTC S.p.a., ha chiesto per la confezione «NON OTC» della specialità di cui trattasi la modifica della denominazione in «Complesso B Carlo Erba»;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che vieta la pubblicità presso il pubblico dei medicinali che possono essere forniti dietro o senza presentazione di ricetta medica;

Viste le circolari Ministero della sanità n. 115 del 30 dicembre 1975 e n. 13 del 16 ottobre 1997;

Ritenuto necessario distinguere le confezioni di specialità medicinale che possono essere fornite dietro o senza presentazione di ricetta medica dalle confezioni classificate come «medicinale da banco o di automedicazione»;

Visto l'art. 8 della legge n. 537 del 1993;

Decreta:

Art. 1.

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale: BE TOTAL nella forma e confezione: «soluzione iniettabile», 5 fiale 2 ml uso intramuscolare - A.I.C. n. 000850103, rilasciata alla società Carlo Erba OTC S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch, n. 1.2 - codice fiscacle 08572280157, sono apportate le seguenti modifiche:

Denominazione: in sostituzione della denominazione BE TOTAL, nella forma e confezione: «soluzione iniettabile», 5 fiale 2 ml uso intramuscolare è ora autorizzata la denominazione COMPLESSO B CARLO ERBA nella forma e confezione: «soluzione iniettabile», 5 fiale 2 ml uso intramuscolare.

Alla confezione sottoindicata, costituente parte integrante della specialità contraddistinta dal codice A.I.C. n. 000850, è attribuito il seguente codice di identificazione:

«soluzione iniettabile», 5 fiale 2 ml uso intramuscolare:

A.I.C. n. 034711010 (in base 10), 1139H2 (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: Medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539 del 1992).

Altre condizioni: le confezioni della specialità medicinale sopra indicata continuano a far riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 000850, presentato per l'autorizzazione originale e successive modifiche.

Art. 2.

Il presente decreto annulla la notifica NOT/99/1727 del 30 settembre 1999 - F. 800/AIC 15461.

La società titolare dell'A.I.C. è tenuta a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* - parte seconda - l'avvenuto annullamento.

Art. 3.

Le confezioni della specialità medicinale di cui all'art. 1, contraddistinte dal numero A.I.C. 000850103, in precedenza attribuito, non possono più essere vendute a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 22 marzo 2000

Il dirigente: GUALANO

00A4682

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 marzo 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Siderpotenza, unità di Settimo Torinese. (Decreto n. 27996).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. l, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° ottobre 1999 al 30 settembre 2000, dalla ditta S.p.a. Siderpotenza;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° ottobre 1999 al 30 settembre 2000, della ditta S.p.a. Siderpotenza, sede in Brescia, unità di Settimo Torinese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A4698

DECRETO 29 marzo 2000.

Accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, legge n. 67/1987, della S.p.a. Seat dal 21 settembre 1998 Seat Pagine Gialle S.p.a., unità di Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Roma, Torino e Treviso. (Decreto n. 27997).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1998 con il quale è stata accertata la condizione di ristrutturazione aziendale della S.p.a. Seat dal 21 settembre 1998 Seat Pagine Gialle S.p.a. - per il periodo 30 dicembre 1997 - 29 dicembre 1999;

Visto il decreto 19 gennaio 1999 di concessione del beneficio del pensionamento anticipato per il periodo dal 30 dicembre 1997 al 29 dicembre 1998;

Visto il verbale datato 19 maggio 1999, tra la ditta in parola e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere ulteriori interventi di ristrutturazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza con la quale la predetta società ha comunicato di aver ampliato il programma precedentemente accertato per il periodo dal 30 dicembre 1998 al 29 dicembre 1999;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico di cui all'art. 19, comma 5, della legge n. 41/1986, effettuate nella seduta del 24 febbraio 2000;

Ritenuto, pertanto, di accertare nuovamente la condizione di ristrutturazione aziendale della società in questione, a seguito della modifica apportata al programma per il periodo dal 30 dicembre 1998 al 29 dicembre 1999, e, conseguentemente, di limitare il precedente accertamento, intervenuto con il citato decreto ministeriale del 7 ottobre 1998, al solo periodo dal 30 dicembre 1997 al 29 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, l'accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale della S.p.a. Seat dal 21 settembre 1998 Seat Pagine Gialle S.p.a., sede in Torino, unità di: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Roma, Torino, Treviso, intervenuto con decreto ministeriale 7 ottobre 1998, è limitato al periodo dal 30 dicembre 1997 al 29 dicembre 1998.

Art. 2.

È accertata, altresì, la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 30 dicembre 1998 al 29 dicembre 1999 della ditta S.p.a Seat dal 21 settembre 1998 Seat Pagine Gialle S.p.a., per le unità di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A4699

DECRETO 29 marzo 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Star, unità di Sarno. (Decreto n. 27998).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. l, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000, dalla ditta S.p.a. Star;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000, della ditta S.p.a. Star, sede in Agrate Brinza (Milano), unità di Sarno (Caserta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A4700

DECRETO 29 marzo 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Sisma, unità di Odolo e Villadossola. (Decreto n. 27999).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. l, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2000, dalla ditta S.p.a. Sisma;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2000, della ditta S.p.a. Sisma, sede in Milano, unità di Odolo (Brescia) e Villadossola (Verbania).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A4701

DECRETO 31 marzo 2000.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per ristrutturazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Seat dal 21 settembre 1998 Seat Pagine Gialle S.p.a., unità di Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Roma, Torino e Treviso. (Decreto n. 28005).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 29 marzo 2000 con il quale è stata accertata la condizione di ristrutturazione aziendale della ditta S.p.a. Seat dal 21 settembre 1998 Seat Pagine Gialle S.p.a.;

Visto il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1998 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 30 dicembre 1997, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale intervenuto con il decreto ministeriale del 29 marzo 2000, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Seat dal 21 settembre 1998 Seat Pagine Gialle S.p.a., sede in Torino, unità di Ancona (NID 9711AN0005), per un massimo di tre dipendenti prepensionabili; Bari (NID 9916BA0023), per un massimo di tre dipendenti prepensionabili; Bologna (NID 9908BO0012), per un massimo di sette dipendenti prepensionabili; Bolzano (NID 9905BZ0003), per un massimo di un dipendente prepensionabile; Brescia (NID 9903BS0151), per un massimo di quattro dipendenti prepensionabili; Cagliari (NID 9920CA0110), per un massimo di due dipendenti prepensionabili; Firenze (NID 9909FI0015), per un massimo di sei dipendenti prepensionabili; Genova (NID 9904GE0016), per un massimo di due dipendenti prepensionabili; Milano (NID 9903MI0065), per un massimo di dodici dipendenti prepensionabili; Napoli (NID 9915NA0026), per un massimo di sette dipendenti prepensionabili; Palermo (NID 9919PA0015), per un massimo di due dipendenti prepensionabili; Parma (NID 9908PR0002), per un massimo di tre dipendenti prepensionabili; Roma (NID 9912RM0046), per un massimo di ventuno dipendenti prepensionabili; Torino (NID 9901TO0036), per un massimo di quarantaquattro dipendenti prepensionabili; Treviso (NID 9906TV0004), per un massimo di cinque dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 30 dicembre 1998 al 29 dicembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4704

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 15 febbraio 2000.

Fondo sanitario nazionale 1999 - Parte corrente finanziamento mutui pre-riforma contratti con la Cassa depositi e prestiti. (Deliberazione n. 11/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, recante, tra l'altro, norme per l'adozione delle misure necessarie per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri;

Visto l'art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, che prevede che gli oneri di ammortamento dei mutui per la costruzione di opere di edilizia sanitaria, prima della riforma, gravino sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente;

Visto, in particolare, il comma 2 del predetto art. 14 del decreto-legge n. 382/1987, convertito con legge n. 456/1987, il quale stabilisce che le rate di ammortamento dei mutui pre-riforma (contratti dagli ex enti ospedalieri con la Cassa depositi e prestiti), dovute dalle regioni e province autonome, siano imputate direttamente alla Cassa medesima per le relative quote di spettanza;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, concernente l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e del bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni ha espresso il proprio parere di competenza in data 9 giugno 1993, con l'intesa che si intenda reso fino all'estinzione dei mutui stessi;

Vista la proposta del Ministero della sanità, concernente l'assegnazione alla Cassa depositi e prestiti della somma di L. 11.752.452.394 (euro 6.069.635,12) sulla base dei dati acquisiti dalla Cassa stessa, relativi alle quote di ammortamento dei mutui pre-riforma dovuti da ciascuna regione e provincia autonoma per il 1999;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il quale si è provveduto al pagamento della somma complessiva di L. 11.752.452.394 (euro 6.069.635,12) in favore della Cassa depositi e prestiti, inerente le quote di ammortamento di mutui pre-riforma dovuti da ciascuna regione e provincia autonoma;

Delibera:

È stabilita in L. 11.752.452.394 (euro 6.069.635,12) la quota del Fondo sanitario nazionale 1999, parte corrente, da imputare al finanziamento delle rate di ammortamento dei mutui pre-riforma per opere di edilizia sanitaria.

Roma, 15 febbraio 2000

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 18 aprile 2000
Registro n. 1, Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 382

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1999
EDILIZIA SANITARIA
(art. 14 decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382 convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456)

Regione	Lire	Euro
Veneto	1.112.732.859	574.678,562
Provincia autonoma di Bolzano	84.192.266	43.481,677
Provincia autonoma di Trento	99.395.004	51.333,236
Abruzzo	630.180.684	325.461,162
Basilicata	523.118.735	270.168,280
Calabria	919.868.898	475.072,639
Campania	951.281.189	491.295,733
Emilia-Romagna	501.744.623	259.129,472
Friuli Venezia-Giulia	150.634.307	77.796,127
Lazio	1.240.474.617	640.651,674
Liguria	364.337.333	188.164,529
Lombardia	501.606.911	259.058,350
Marche	782.854.621	404.310,670
Molise	111.853.728	57.767,630
Piemonte	394.962.831	203.981,279
Puglia	860.337.350	444.327,160
Sardegna	65.176.061	33.660,626
Valle d'Aosta	330.262.424	170.566,307
Sicilia	171.748.591	88.700,745
Umbria	1.053.996.697	544.343,866
Toscana	901.692.665	465.685,398
TOTALE . . .	11.752.452.394	6.069.635,120

00A4657

DELIBERAZIONE 15 febbraio 2000.

Determinazione in materia di agevolazioni in forma automatica nelle aree depresse (legge n. 266/1997, art. 8). (Deliberazione n. 16/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse;

Visto in particolare l'art. 9, comma 3, della predetta legge n. 85 del 1995, che prevede meccanismi e procedure per l'automatica applicazione dei benefici nelle aree depresse;

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 8, che demanda al CIPE l'adeguamento delle predette disposizioni, tenendo conto dei nuovi criteri stabiliti dalla legge medesima;

Viste le proprie delibere 8 agosto 1995 e 18 dicembre 1997 con le quali sono stati individuati l'ammontare massimo dell'agevolazione in forma automatica, la tipologia degli investimenti ammissibili, nonché le relative modalità e procedure di attuazione, nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 luglio 1999, emanato in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale reca, tra l'altro, modificazioni ed integrazioni relative all'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992;

Ravvisata l'opportunità di emanare direttive integrative delle precedenti determinazioni, in particolare per quanto riguarda il campo di applicazione degli incentivi automatici, nel rispetto dei principi di cui all'art. 8 della richiamata legge n. 266 del 1997;

Su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Delibera:

1. Il comma 1 del punto 2 della deliberazione del 18 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«Possono accedere alle agevolazioni di cui alla presente deliberazione le imprese operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni, di cui alle sezioni C, D, E ed F della "classificazione delle attività economiche ISTAT 1991", nonché le imprese delle telecomunicazioni e delle attività di servizi potenzialmente diretti ad influire positivamente sullo sviluppo delle predette attività produttive, secondo le medesime limitazioni previste per l'accesso alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488».

2. Il punto *e)* del primo comma del punto 4 della deliberazione 18 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«*e1)* servizi finalizzati all'adesione di un sistema di gestione ambientale normato (EMAS, ISO 14001), all'acquisizione del marchio di qualità ecologica del prodotto (Ecolabel, Marchio nazionale);

e2) servizi finalizzati all'acquisizione del sistema di qualificazione del processo produttivo dell'impresa, secondo le normative UNI EN ISO 9000».

3. Dopo il quarto comma del punto 4. della deliberazione 18 dicembre 1997 sono aggiunti i seguenti:

«Le spese per la certificazione di cui ai precedenti punti *e1)* ed *e2)* sono riconosciute, anche indipendentemente dall'effettuazione di altri investimenti produttivi, nel limite massimo del 5% dell'ultimo fatturato utile relativo alle attività produttive dell'impresa richiedente; in ogni caso, tale agevolazione non può superare i seguenti massimali:

200 milioni di lire per la registrazione EMAS (regolamento 1836/93/CEE), per il marchio ecologico sui prodotti (regolamento 880/92/CEE) e per il marchio nazionale sui prodotti (legge n. 344 del 1997);

50 milioni di lire per le certificazioni secondo gli standard ISO 14001;

30 milioni di lire per le certificazioni secondo gli standard UNI EN ISO 9000.

La fruizione delle agevolazioni correlate alle spese di cui sopra è subordinata all'avvenuto rilascio della prevista certificazione. Relativamente ai beni per i quali non sia previsto l'impianto e l'utilizzo stabile in una unità locale dell'impresa beneficiaria, dovuto alle particolarità degli investimenti ovvero alla loro integrazione funzionale nel ciclo produttivo, le agevolazioni sono concesse, a pena di revoca, a fronte della dichiarazione di impegno dell'impresa beneficiaria all'utilizzo nell'ambito del territorio di una unica regione. Per tali investimenti, l'importo delle agevolazioni è determinato, in relazione alla dimensione dell'impresa, sulla base della più bassa misura percentuale agevolata applicabile al territorio regionale interessato».

Roma, 15 febbraio 2000

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 18 aprile 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 383

00A4638

DELIBERAZIONE 15 febbraio 2000.

Cofinanziamento nazionale del programma italiano di ristrutturazione nel settore degli ortofrutticoli, di cui al regolamento CEE n. 3816/92, per il periodo 1997-2000. (Deliberazione n. 18/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991) e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 3816/92, che abolisce, nel settore degli ortofrutticoli, il meccanismo di compensazione applicabile agli scambi tra la Spagna e gli altri Stati membri e che stabilisce misure connesse;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Vista la decisione della Commissione europea C(97) 2160 del 10 luglio 1997, recante approvazione del programma nazionale italiano di ristrutturazione nel settore degli ortofrutticoli, a norma del citato regolamento CEE n. 3816/92;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 36,220 Meuro, per il periodo 1997-2000, a valere sul FEOGA, sezione garanzia, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, ammontanti a 23,379 miliardi di lire (12,074 Meuro);

Considerata la necessità di ricorrere, relativamente a tale fabbisogno, alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che non è ancora pienamente operante la predetta Agenzia (AGEA);

Vista la nota del Ministro delle politiche agricole e forestali n. E/943 in data 12 novembre 1999;

Tenuto conto dei risultati dei lavori della riunione svoltasi presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in data 27 gennaio 2000 con le amministrazioni interessate;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione del programma di ristrutturazione nel settore degli ortofrutticoli di cui al regolamento CEE n. 3816/92, richiamato in premessa, è autorizzato per il periodo 1997-2000 in favore del competente organismo pagatore (oggi AIMA in liquidazione) un cofinanziamento nazionale pubblico di 23,379 miliardi di lire (12,074 Meuro) a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal suddetto organismo pagatore, che procederà ai pagamenti in favore degli aventi diritto entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria. Le eventuali somme non utilizzate nei predetti termini devono essere restituite dall'organismo pagatore al Fondo di rotazione.

3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'organismo pagatore adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 15 febbraio 2000

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 18 aprile 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 384

00A4658

DELIBERAZIONE 15 febbraio 2000.

Finanziamento di alcuni interventi nel settore agricolo di cui ai regolamenti CEE n. 270/79 e n. 458/80. (Deliberazione n. 20/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari ed, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991) e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 270/79, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia e n. 458/80, relativo alla ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 4256/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2085/93, relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Viste le delibere di questo Comitato dell'8 agosto 1995 e del 12 luglio 1996, relative, tra l'altro, al finanziamento degli oneri per l'impiego dei divulgatori agricoli nelle regioni del centro-nord, di cui al regolamento CEE n. 270/79, nonché la delibera 20 dicembre 1994, concernente, tra l'altro, il finanziamento del programma di impianto di vigneti su base collettiva, di cui al regolamento CEE n. 458/80;

Vista la nota del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 6790 del 12 novembre 1999, con la quale viene quantificato in L. 13.600.000.000 il fabbisogno finanziario necessario per la conclusione delle attività di cui al predetto regolamento CEE n. 270/79 nonché in L. 5.924.808.000 il fabbisogno relativo al programma di impianto vigneti del citato regolamento CEE n. 458/80, comprensivi entrambi della quota comunitaria e di quella nazionale;

Considerata la necessità di ricorrere per tali importi alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Tenuto conto dei risultati dei lavori della riunione svoltasi presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in data 27 gennaio 2000 con le amministrazioni interessate;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione degli ulteriori interventi nel settore agricolo di cui ai regolamenti CEE n. 270/79 e n. 458/80, richiamati in premessa, è disposto un finanziamento complessivo di L. 19.524.808.000 a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, ripartito nel modo seguente:

L. 13.600.000.000 per il residuo finanziamento degli oneri per l'impiego dei divulgatori agricoli nelle regioni del centro-nord, di cui al regolamento CEE n. 270/79;

L. 5.924.808.000 per il completamento del programma di impianto di vigneti su base collettiva, di cui al regolamento CEE n. 458/80.

In tale contesto, il Fondo di rotazione anticipa la quota comunitaria, acquisendo i relativi rimborsi.

2. La quota a carico del predetto Fondo viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Fondo medesimo è autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettua i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 15 febbraio 2000

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 18 aprile 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 385

00A4639

DELIBERAZIONE 15 febbraio 2000.

Cofinanziamento nazionale del programma di rilevazione dei dati di contabilità agraria aziendale su tutto il territorio nazionale (rete Rica), per l'anno 2000. (Deliberazione n. 21/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991) e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visto il regolamento CEE n. 79/65, come modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2801/95, relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea;

Visto il regolamento CEE n. 1859/82, il cui allegato 1 indica in 18.000 il numero delle aziende contabili da selezionare per l'Italia, con un margine di variazione numerica, di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento, inferiore o superiore al 20 per cento rispetto a quello stabilito;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Visto il regolamento CE n. 161/00, che fissa, per l'esercizio contabile 2000, in 129 euro la retribuzione forfettaria comunitaria per singola scheda aziendale debitamente compilata, prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola;

Vista la nota n. 366 in data 25 gennaio 2000 del Ministro delle politiche agricole e forestali, che quantifica in 9,330 miliardi di lire per l'anno 2000 l'ammontare complessivo del fabbisogno finanziario, comprensivo della quota comunitaria e di quella nazionale, necessario per la realizzazione del programma di attuazione della Rete RICA, gestito dall'Istituto nazionale di economia agraria (INEA);

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Tenuto conto i risultati dei lavori della riunione svoltasi presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in data 27 gennaio 2000 con le amministrazioni interessate;

Delibera:

1. Ai fini del funzionamento e della razionalizzazione della rete di rilevazione dei dati di contabilità agraria su tutto il territorio nazionale (Rete RICA), per l'anno 2000 è autorizzato in favore dell'INEA, ente vigilato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, un finanziamento di 9,330 miliardi di lire (4,819 Meuro) a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987. Detto finanziamento è comprensivo della quota comunitaria, che viene pertanto anticipata dal fondo di rotazione, al quale sarà reintegrata a seguito degli adempimenti prescritti dal regolamento CEE n. 79/65, richiamato in premessa.

2. La quota a carico del fondo di rotazione viene erogata direttamente all'INEA, sulla base delle richieste inoltrate dal medesimo.

3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'INEA adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

Roma, 15 febbraio 2000

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 18 aprile 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 386

00A4637

DELIBERAZIONE 15 febbraio 2000.

Cofinanziamento nazionale del programma degli interventi finanziari relativi alle azioni di controllo in materia di aiuto alla produzione e al consumo dell'olio di oliva, di cui al regolamento CEE n. 2262/84, per la campagna oleicola 1999-2000 (Agecontrol S.p.a.). (Deliberazione n. 23/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991) e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2262/84, concernente misure speciali nel settore dell'olio di oliva, che all'art. 1, paragrafo 1, prevede la costituzione, da parte di ciascun Stato membro, di una agenzia specifica incaricata di alcuni controlli e azioni nel quadro del regime di aiuto nel settore di cui sopra;

Visto il regolamento CEE della Commissione delle Comunità europee n. 27/85, recante modalità di applicazione del citato regolamento CEE n. 2262/84, come modificato ed integrato dal regolamento CEE n. 3602/92;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Vista la legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva ed in particolare l'art. 1 che prevede lo svolgimento dei compiti e delle pubbliche funzioni di controllo di cui ai suindicati regolamenti CEE n. 2262/84 e n. 27/85 da parte dell'Agecontrol S.p.a;

Considerato che l'art. 1, paragrafo 5, del predetto regolamento CEE n. 2262/84 prevede che il finanziamento delle spese effettive dell'Agenzia è assicurato paritariamente dalla Commissione U.E. e dallo Stato membro in ragione del 50 per cento;

Preso atto che il programma di attività dell'Agecontrol S.p.a. cofinanziato per la campagna 1999-2000 comporta un onere complessivo a carico dello Stato pari a 13,525 miliardi;

Tenuto conto che lo stanziamento sul capitolo di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero per le politiche agricole di cui alla legge n. 489/1999 è di lire 10,930 miliardi e che tale disponibilità dovrà essere utilizzata anche per la copertura dei costi delle analisi dei campioni di olio di oliva, pari 150 milioni di lire, non ammessi a cofinanziamento nell'ambito del programma in parola;

Considerata, pertanto, la necessità di ricorrere al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987 fino al completamento della copertura della quota parte nazionale;

Vista la nota del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 50192 del 1° febbraio 2000, nonché la nota n. 50238 del 7 febbraio 2000;

Tenuto conto dei risultati dei lavori della riunione svoltasi presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in data 27 gennaio 2000 con le amministrazioni interessate;

Delibera:

1. Ai fini dell'attuazione del programma di attività di cui all'art. 1 del regolamento CEE n. 2262/84, relativo all'effettuazione dei controlli in materia di aiuto alla produzione e al consumo dell'olio di oliva, per la campagna oleicola 1999-2000 è autorizzato, in favore dell'Agecontrol S.p.a., un finanziamento integrativo nazionale pubblico pari a 2.745 milioni di lire (1,418 Meuro) a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata direttamente all'Agecontrol S.p.a., sulla base delle richieste inoltrate dalla medesima.

3. Il predetto Fondo è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Agecontrol S.p.a. adottano tutte le iniziative ed i prov-

vedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma in questione.

5. Il Ministero medesimo effettua i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 15 febbraio 2000

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 18 aprile 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 387

00A4640

DELIBERAZIONE 15 febbraio 2000.

Cofinanziamento nazionale dell'iniziativa comunitaria Interreg II C «Assetto del territorio e lotta contro la siccità», per il periodo 1997-1999. (Deliberazione n. 24/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991) e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti del Consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di fondi strutturali, e, in particolare, il regolamento n. 2083/1993, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Vista la comunicazione della Commissione europea n. 96/C/200/07 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 200 del 10 luglio 1996), che ha stabilito gli orientamenti della iniziativa comunitaria Interreg II C;

Vista la decisione della Commissione europea n. C (1999) 4170 del 10 dicembre 1999, che modifica la decisione n. C (1997 2231 del 31 luglio 1997 relativa all'aumento del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il programma operativo denominato Siccità, da realizzarsi nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg II C nelle regioni dell'obiettivo 1;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili per l'Italia dalla Commissione nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 18,080 Meuro per il periodo 1997-1999, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale, le corrispondenti risorse nazionali pubbliche ammontano a 18,080 Meuro, valutati in 34,760 miliardi di lire;

Considerato che con propria delibera n. 216/1997 del 3 dicembre 1997 sono state disposte, per il periodo 1997-1999, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, assegnazioni pari a 15,238 Meuro, già valutati in 29,257 miliardi di lire;

Considerata, pertanto, la necessità di integrare il predetto finanziamento per un importo di 2,842 Meuro, pari a 5,503 miliardi di lire, ricorrendo alle disponibilità del suddetto Fondo di rotazione, tenendo conto che i responsabili dell'attuazione del programma hanno già assunto i relativi impegni entro la scadenza prevista del 31 dicembre 1999;

Considerata l'opportunità di applicare la procedura dell'impegno unico, prevista dall'art. 20 del regolamento CEE n. 2082/1993;

Vista la nota del Ministro dei lavori pubblici n. 84 del 27 gennaio 2000;

Delibera:

1. Ai fini dell'attuazione del programma operativo denominato Siccità, da realizzarsi nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg II C nelle regioni dell'obiettivo 1, per il periodo 1997-1999, è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico di 34,760 miliardi di lire, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987.

Al predetto finanziamento si provvede come di seguito specificato:

a) 29,257 miliardi di lire, già assegnati con delibera n. 216/1997 del 3 dicembre 1997;

b) 5,503 miliardi di lire (2,842 Meuro) con nuove assegnazioni.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dei lavori pubblici, che provvederà alla ripartizione dei finanziamenti tra le amministrazioni interessate.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Il Ministero dei lavori pubblici e le amministrazioni interessate adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'Amministrazione titolare, al Sistema informativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

6. La presente delibera annulla e sostituisce il piano finanziario della delibera n. 216/1997 del 3 dicembre 1997, fatti salvi gli effetti già prodotti.

Roma, 15 febbraio 2000

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 18 aprile 2000
Registro n. 1, Tesoro, bilancio e progr. economica, foglio n. 388

00A4659

DELIBERAZIONE 15 febbraio 2000.

Fondo ex art. 19 decreto legislativo n. 96/1993. Prime assegnazioni 2000. (Deliberazione n. 25/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e del relativo personale;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 ed in particolare l'art. 3, concernente il Fondo ex art. 19 del citato decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000);

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e del bilancio pluriennale 2000/2002;

Vista la delibera di questo Comitato n. 208 del 21 dicembre 1999 con la quale è stato fra l'altro assegnato a favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'importo di lire 29 miliardi, a carico del predetto Fondo ex art. 19, per il finanziamento delle attività dell'IPI per l'anno 2000;

Vista la richiesta del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 215 del 27 gennaio 2000, concernente il finanziamento di lire 60 miliardi, per il corrente esercizio, destinato al completamento dell'Università della Calabria in Rende, Arcavacata, nonché la successiva nota n. 863 del 7 febbraio 2000, con la quale viene fra l'altro richiesto, alla voce «Varie», l'importo di lire 639 milioni per compensi al commissario *ad acta*, nonché per le spese relative al comitato tecnico scientifico e alle commissioni di accertamento;

Vista inoltre la richiesta del Ministero delle politiche agricole n. 93 del 3 febbraio 2000, relativa ai compensi del commissario *ad acta* e dei consulenti giuridici per un importo di lire 320 milioni;

Vista altresì la richiesta del Dipartimento del tesoro n. 617191 del 7 febbraio 2000, per complessive lire 134,491 miliardi, concernente l'erogazione dei contributi sull'emissione dei prestiti obbligazionari ex art. 10 della legge n. 64/1986 e il rimborso alla Cassa depositi e prestiti relativo alle anticipazioni da esse effettuate;

Ritenuto di dover accogliere le richieste delle predette amministrazioni, disponendo, per l'anno 2000, assegnazioni a carico del Fondo ex art. 19 pari a complessive lire 195,450 miliardi;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A valere sulle disponibilità 2000 del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, tenuto conto delle richieste indicate in premessa, sono disposte le seguenti assegnazioni per un importo complessivo di lire 195,450 miliardi (100,941 Meuro):

	Miliardi di lire	Meuro
Ministero dell'università e ricerca		
Università della Calabria in Arcavacata, Rende	60,000	30,987
Compensi commissario *ad acta*, comitato tecnico scientifico e commissioni di accertamento	0,639	0,330
TOTALE UNIVERSITÀ E RICERCA . . .	60,639	31,317
Ministero per le politiche agricole		
Compensi commissario *ad acta* e consulenti	0,320	0,165
TOTALE POLITICHE AGRICOLE . . .	0,320	0,165
Ministero del tesoro e bilancio		
Mutui ex art. 10, legge n. 64/1986	86,022	44,426
Cassa depositi e prestiti: ammortamento anticipazioni	48,469	25,032
TOTALE TESORO E BILANCIO . . .	134,491	69,458
TOTALE GENERALE . . .	195,450	100,941

I competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sono autorizzati a disporre le conseguenti variazioni di bilancio.

Roma, 15 febbraio 2000

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 18 aprile 2000
Registro n. 1, Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 389

00A4660

DELIBERAZIONE 17 marzo 2000.

Direttive per il contenimento dell'inflazione. (Deliberazione n. 30/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 373, recante la definizione delle funzioni dei comitati soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e visto in particolare l'art. 5 che attribuisce a questo Comitato le funzioni già proprie del CIP e non riservate dallo stesso articolo ai Ministeri di settore;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che, in attuazione dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, prevede il riordino delle competenze di questo Comitato, tra l'altro demandando al Comitato stesso la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni di regolazione dei servizi di pubblica utilità in settori non riconducibili alle attribuzioni di apposite autorità;

Vista la propria delibera del 24 aprile 1996, recante «Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Considerato che la politica tariffaria realizzata in applicazione della ricordata delibera del 24 aprile 1996 ha consentito di mantenere un tasso di crescita delle tariffe dei servizi di pubblica utilità che nel periodo 1996-1999 è risultato, nella media quale rappresentata dall'indice Istat dei prezzi controllati, inferiore al tasso di crescita dei prezzi al consumo per la collettività nazionale;

Considerato che questo contributo delle tariffe al contenimento dell'inflazione è imputabile a una politica tariffaria delle pubbliche amministrazioni e delle autorità indipendenti di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, che ha consentito di procedere contemporaneamente a un primo riequilibrio dei prezzi relativi, con una discesa consistente delle tariffe nei settori a redditività di mercato e un incremento graduale delle tariffe nei settori in deficit;

Considerato che il progressivo ancoraggio della politica tariffaria attuata dal Governo al tasso di inflazione programmato ha costituito un elemento fondamentale della strategia di contenimento inflazionistico e di riequilibrio dei prezzi relativi;

Ritenuto di assumere l'impegno a mantenere gli orientamenti che hanno fin qui guidato l'azione di Governo in campo tariffario, tesi, nel quadro di una politica economica volta ad assicurare la stabilità dei prezzi, al perseguimento di obiettivi di efficienza nel comparto dei servizi di pubblica utilità, tali da garantire insieme equilibri di bilancio e andamenti complessivamente molto contenuti delle tariffe, tenendo conto della necessaria diversificazione degli andamenti settoriali;

Ritenuto, in tale logica, di generalizzare - tra l'altro - il riferimento al tasso di inflazione programmato in sede di applicazione del metodo del price-cap;

Delibera:

1. La presente delibera definisce linee guida in materia tariffaria, integrative di quelle formulate da questo Comitato nella delibera del 24 aprile 1996, per le amministrazioni competenti alla regolazione dei servizi di pubblica utilità. Essa non si applica ai settori di competenza delle autorità indipendenti di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, che valutano in autonomia gli elementi rilevanti ai fini delle determinazioni tariffarie relative ai rispettivi settori. Nei limiti della legisla-

zione vigente, le presenti linee guida costituiscono riferimento per le regioni e gli enti locali nella regolazione tariffaria dei servizi di loro competenza.

2. Per l'adeguamento nel tempo delle tariffe dei servizi di pubblica utilità si applica il metodo del «price-cap», come definito dalla richiamata delibera del 24 aprile 1996. A integrazione della citata delibera, si specifica che l'adeguamento in base al «price-cap» è determinato prendendo a riferimento il tasso di inflazione programmato stabilito, per l'anno di applicazione della variazione tariffaria, dal documento di programmazione economico-finanziaria del giugno precedente, ridotto di un valore predeterminato X rappresentativo dell'obiettivo di incremento differenziale della produttività assegnato all'impresa. È esclusa la traslazione, sulle tariffe, delle variazioni temporanee dei prezzi internazionali delle materie prime e delle fonti di energia; di tali prezzi si tiene conto nella definizione del «price-cap» entro i limiti delle previsioni formulate nel documento di programmazione economico-finanziaria.

3. Del perseguimento di obiettivi di miglioramento qualitativo dei servizi e delle eventuali necessità di investimenti di preminente interesse nazionale, si tiene conto nella formulazione del «price-cap» secondo le modalità indicate nella citata delibera del 24 aprile 1996.

Roma, 17 marzo 2000

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 18 aprile 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 390

00A4661

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 28 aprile 2000.

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa in alcuni rami danni della Navale Assicurazioni S.p.a., in Ferrara. (Provvedimento n. 1514).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazioni dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Navale Assicurazioni S.p.a., con sede in Ferrara, via Borgoleoni n. 16, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Viste le comunicazioni della società e, da ultimo, la lettera in data 27 marzo 2000, con la quale la Navale Assicurazioni S.p.a., in conformità con le deliberazioni assunte all'unanimità dal consiglio di amministrazione, nell'adunanza tenutasi in data 18 marzo 2000, ha rinunciato espressamente all'esercizio dell'attività riassicurativa in alcuni rami danni;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art, 65, comma 1, lettere *a)* e *b)* del citato decreto legislativo n. 175/1995;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, dell decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la Navale Assicurazioni S.p.a., con sede in Ferrara, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami 2 - malattia; 3 - corpi di veicoli terrestri; 4 - corpi di veicoli ferroviari e 10 - r.c. autoveicoli terrestri.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A4690

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 3 marzo 2000, n. 43, recante: «Disposizioni urgenti per disciplinare le operazioni di scrutinio relative al contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali e comunali».

Il decreto-legge 3 marzo 2000, n. 43, recante: «Disposizioni urgenti per disciplinare le operazioni di scrutinio relative al contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali e comunali», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 2000.

00A4727

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti delle norme regolamentari di cui al decreto rettorale del 20 settembre 1999, n. 3182, si rende noto che la facoltà di lettere e filosofia di questo Ateneo ha deliberato l'istituzione di un posto di ruolo di prima fascia da destinare al settore scientifico disciplinare M08A «Storia della filosofia», alla cui copertura intende provvedere mediante procedura di trasferimento.

Con tale procedura di valutazione comparativa la facoltà intende acquisire uno studioso di elevata qualificazione scientifica in grado di inserirsi a pieno titolo nella tradizione storico-filosofica a impronta storicistica ed ermeneutica dell'Ateneo napoletano nonché soddisfare esigenze didattiche relative alla Storia della filosofia, che è insegnamento istituzionale nei corsi di laurea della facoltà stessa.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande all'ufficio di presidenza della suddetta facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mediante raccomandata postale.

Ai fini della tempestività della domanda, farà fede la data del timbro postale di spedizione.

La domanda dovrà essere corredata di:

a) curriculum;

b) elenco delle pubblicazioni e titoli posseduti alla data di scadenza del presente avviso;

c) eventuale copia delle pubblicazioni ritenute più significative.

Per i soli docenti di altro ateneo, l'istanza dovrà essere ulteriormente corredata di certificato di servizio dell'ateneo di appartenenza attestante:

1) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

2) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulta assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Possono produrre istanza di trasferimento coloro che hanno maturato tre anni di permanenza nella stessa sede universitaria (si intende per tale la facoltà di appartenenza per i docenti interni), anche se in aspettativa ex art. 13, primo comma, da 1) a 9) del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Il requisito si intende posseduto anche se per il primo dei tre anni il servizio è inferiore all'anno accademico ma, comunque, prestato per oltre sei mesi.

Il trasferimento potrà essere richiesto anche nel corso del terzo anno di permanenza presso la sede universitaria (o facoltà per gli interni) di attuale afferenza.

00A4606

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell' art. 5, comma 9 e 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della legge 3 luglio 1998 n. 210 e del decreto rettorale n. 297 del 3 maggio 1999 regolamento «Trasferimenti professori e ricercatori» dell'università degli studi di Torino e della legge 26 ottobre 1999 n. 370 si comunica che presso le facoltà di scienze della formazione e scienze politiche dell'università di Torino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze della formazione:

settore scientifico disciplinare: M05X - discipline demoetnoantropologiche;

Facoltà di scienze politiche:

settore scientifico disciplinare: M02A - storia moderna.

Gli aspiranti ai trasferimenti dei posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio nelle rispettive qualifiche presso l'università di appartenenza.

La spesa per la copertura dei posti risulta disponibile sul titolo 1, categoria 1, capitolo 1, del bilancio universitario a partire dall'anno 2000.

00A4611

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell' art. 5, comma 9 e 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della legge 3 luglio 1998 n. 210 e del decreto rettorale n. 297 del 3 maggio 1999 regolamento «Trasferimenti professori e ricercatori» dell'università degli studi di Torino e della legge 26 ottobre 1999 n. 370 si comunica che presso la facoltà di scienze della formazione dell'università di Torino è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze della formazione:

settore scientifico disciplinare: L25C - storia dell'arte contemporanea;

Gli aspiranti ai trasferimenti del posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio nelle rispettive qualifiche presso l'università di appartenenza.

La spesa per la copertura dei posti risulta disponibile sul titolo 1, categoria 1, capitolo 1, del bilancio universitario a partire dall'anno 2000.

00A4612

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1999, n. 444, riguardante il «Regolamento recante norme per la costituzione dei Consigli scientifici nazionali e dell'Assemblea della scienza e della tecnologia, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 30 novembre 1999).

Nell'art. 3, comma 1, del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 21, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «1. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b*), l'elettorato attivo *e passivo* è attribuito congiuntamente, senza distinzione di categorie, ...», leggasi: «1. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b*), l'elettorato attivo è attribuito congiuntamente, senza distinzione di categorie, ...».

00A4728

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero delle finanze 10 febbraio 2000 recante: «Accertamento del cambio delle valute estere per i mesi di novembre e dicembre 1999 ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 2000).

Nell'elenco recante le medie dei cambi delle valute estere, previsto dall'art. 1 del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 39, quinta colonna, relativamente alla «Quantità di valuta estera per un euro», al ventiduesimo rigo, dove è scritto: «*343.454*», leggasi: «*843.454*»; inoltre, nella medesima pagina, alla sesta colonna, relativamente alla «Quantità di lire per una unità di valuta estera», al ventiseiesimo rigo, dove è scritto: «*1.038,333*», leggasi: «*1.038,888*».

00A4729

Comunicato relativo al decreto 16 febbraio 2000 del Ministero delle politiche agricole e forestali recante: «Rinnovo dell'iscrizione di talune varietà di specie di piante ortive nel registro delle varietà dei prodotti sementieri». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 46 del 25 febbraio 2000).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da intendersi apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 21, nella prima colonna «Specie e varietà», sotto la varietà Napoletano gennarese della specie Cavolfiore, al secondo trattino, dove è scritto: «*Jannuary*», leggasi: «*January*»;

alla pag. 25, nella terza colonna «Codici dei responsabili della conservazione in purezza», in corrispondenza della varietà Lunga delle Cascine della specie Fava, dove è scritto: «*25* - 221 - 136», leggasi: «*125* - 221 - 136»;

alla pag. 26:

nella prima colonna «Specie e varietà», sotto la varietà Bionda a foglia riccia della specie Lattuga, all'ultimo rigo, devono intendersi espunte le parole «- Di Trieste»;

nella seconda colonna «Variazioni di denominazioni e modificazioni o cancellazioni di sinonimi», sotto la varietà Bionda a foglia riccia della specie Lattuga, sotto il sinonimo «- Bionda ricciolina», deve intendersi aggiunto il sinonimo «- Di Trieste»;

alla pag. 29, nella prima colonna «Specie e varietà», sotto la varietà Quadrato d'Asti giallo della specie Peperone, il sinonimo «- Carmagnola», indicato al quarto trattino, deve intendersi espunto.

00A4691

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministero della sanità n. 225 del 28 gennaio 2000 recante: «Autorizzazioni all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Infludrink"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 49, seconda colonna, dove è scritto: «classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);», leggasi: «classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - *medicinale da banco o di automedicazione* (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);».

00A4726

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77